SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 764)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 giugno 1977
(V. *Stampato n.* **1006**)

d'iniziativa dei deputati GARZIA, GOTTARDO, TESINI Aristide, PUMILIA, RUBBI Emilio e IOZZELLI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 giugno 1977

Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

« L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del commerciante (grossista o dettagliante), nonchè la denominazione delle fibre con le percentuali elencate in ordine decrescente ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è aggiunto il seguente comma:

« Quando i prodotti tessili sono commercializzati muniti di etichetta o contrassegno l'obbligo di cui al precedente primo comma e le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 8, possono essere assolti, previo accordo con l'acquirente, dichiarando nella fattura che i prodotti sono stati consegnati dal venditore etichettati o contrassegnati a norma della legge ».